

## Osservazioni al documento per la consultazione DCO 329/2013/R/EEL del 25 luglio 2013

### Punto 3.8

- Nel caso di clienti finali che prelevano energia da una rete interna di utenza (RIU) acquistando direttamente da un produttore terzo, riteniamo che detta energia (non trattandosi di autoproduzione) debba poter essere imputata, ai soli fini della dichiarazione, e valorizzata ai prezzi di mercato come per i clienti che ritirano da rete pubblica in modo da permettere al cliente finale di potersi classificare correttamente in base alla sua classe reale di agevolazione indipendentemente che si approvvigioni da un produttore tramite RIU o da rete pubblica. Sulla base della sua classificazione (derivante dai dati complessivi di consumo valorizzati ai prezzi finali dell'energia così come ipotizzato da AEEG), il cliente può così decidere di ritirare da rete pubblica se più conveniente; diversamente il cliente verrebbe penalizzato perché si verrebbe a creare una situazione di monopolio di fatto a favore del produttore.
- Per quanto riguarda le misure fiscali all'interno delle RIU, facciamo presente che il responsabile della RIU o anche lo stesso cliente finale (nel caso in cui quest'ultimo sia anche auto-produttore o se ha più di un fornitore), devono presentare la dichiarazione annuale di consumo all'Agenzia delle Dogane che attesta l'energia effettivamente consumata ai fini del pagamento delle accise. Indipendentemente dalle misure fiscali del distributore, esiste pertanto un documento ufficiale che attesta i quantitativi di energia acquistata da un cliente finale direttamente da un produttore, dalla rete e autoprodotta.
- L'Energia prelevata da una RIU nel punto di connessione con la rete pubblica e ceduta successivamente dal responsabile della RIU ai clienti finali classificati come "imprese energivore" ubicati all'interno della RIU deve essere trattata ai sensi dell'art. 3 del DM 5 aprile 2013 in funzione del cliente energivoro che preleva detta energia o in alternativa individuando una classe di appartenenza "convenzionale" della RIU (ad esempio sulla base di un calcolo derivante dalla somma dei costi energetici delle imprese energivore allacciate alla RIU rapportati ai fatturati totali delle medesime imprese energivore).
- Ai fini di quanto sopra, nel modello di dichiarazione dei dati (Appendice 2 del DCO), il cliente deve poter indicare pertanto (oltre all'energia prelevata dalla rete e/o autoprodotta) anche la quantità di energia eventualmente acquistata da produttore tramite RIU e la denominazione della RIU (il cui elenco è noto all'AEEG)
- Analogamente il responsabile della RIU, sulla base dei dati comunicati dai clienti allacciate alla RIU per la formazione dell'elenco delle imprese energivore, potrà inserire i medesimi dati "aggregati" al fine di individuare la "classe convenzionale di appartenenza" della RIU ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sull'energia prelevata nel punto di interconnessione della RIU con la rete pubblica e destinata alle imprese energivore della medesima RIU.

Trento, 5 settembre 2013